

All'Ordine Provinciale degli Ingegneri  
Via Massaua 25  
87100 Cosenza (CS)

Gentile Presidente,

presentiamo di seguito una convenzione per gli iscritti all'Ordine, per proporci gratuitamente quali attivi interlocutori specializzati nella ricerca di soluzioni assicurative coerenti con le aspettative e le esigenze di ciascuno.

La convenzione che mettiamo a disposizione riserva, agli iscritti all'Ordine ed ai loro familiari, condizioni di favore su tutte le polizze assicurative (RCAuto compresa).

Per provvedere all'ascolto delle esigenze assicurative degli iscritti all'Ordine e riservare importanti agevolazioni tariffarie relativamente alle loro esigenze assicurative, diamo la disponibilità ad essere di servizio presso la vostra sede una volta a settimana per eventuali incontri dedicati.


Restiamo in attesa di sapere se è di vostro interesse avallare tale Convenzione per procedere così con l'emissione del documento formale da protocollare e per programmare le giornate di consulenza gratuita.

In attesa di un cortese riscontro, distinti saluti

Data

21/04/2015

Firma



## CONTRATTO DI CONVENZIONE FRA LE PARTI:

- **GILBERTO MARINI SERRA e MSA ASSICURAZIONI**
- **Ordine Provinciale degli Ingegneri**

### L'obiettivo

Al giorno d'oggi si evidenzia in ognuno di noi un crescente bisogno di sicurezza, al quale occorre rispondere ricercando nel mercato le risposte più idonee a fronteggiare i tanti rischi insiti nella vita delle persone e delle famiglie.

In questo contesto le nostre Agenzie Generali, presenti sul territorio dal 2001 con solide basi nel mercato assicurativo locale, si ripropongono quali attivi interlocutori alla ricerca di soluzioni assicurative coerenti con le aspettative di ciascuno.

I nostri obiettivi sono semplici e definiti:

- Riservare agli utenti convenzionati un'ampia gamma di prodotti assicurativi semplici, convenienti e con le garanzie più complete che il mercato assicurativo possa offrire;
- Garantire agli stessi un elevato standard di servizio in tutte le fasi del rapporto assicurativo, dalla consulenza preventiva personalizzata, all'affiancamento nella gestione dei sinistri;
- Mettere a disposizione la nostra esperienza e professionalità per il check-up previdenziale di ciascuno, con l'eventuale valutazione di prodotti assicurativo/pensionistici rispondenti alle diverse esigenze.

### I prodotti

- Rc Auto
- Ramo Infortuni e Malattia
- Ramo Abitazione
- Previdenza e Risparmio
- Rc Professionale

### La validità

La presente Convenzione è riservata agli iscritti all'ordine e ai loro familiari conviventi.

La stessa inoltre, con effetto dalla data della sua sottoscrizione, ha durata annuale e alla sua scadenza, salvo diverso accordo fra le Parti, sarà automaticamente rinnovata di anno in anno.

### I riferimenti

La referente responsabile di tale convenzione è la dott.ssa Sara Barletta.

Le nostre sedi sono su Rende, Via Kennedy 105/b, Rende (CS), Tel. 0984.467631 Fax. 0984.1907269, e Cosenza, via Alimena 4, Tel. 0984.793613. E-mail: [convenzioneingegneri@ms-group.it](mailto:convenzioneingegneri@ms-group.it)

---

## L'offerta assicurativa

### R.C. Auto

Gli sconti previsti dalla presente Convenzione, uniti alla convenienza propria delle nostre nuove forme tariffarie, producono per i convenzionati un risparmio fino al 50 % del costo complessivo dell'assicurazione auto (con esclusione dei casi con presenza di sinistri).

Vengono riservate agli utenti convenzionati importanti agevolazioni tariffarie per R.C.Auto e relative garanzie accessorie, potendo inoltre sfruttare al meglio le differenze tariffarie messe a disposizione dalle nostre Compagnie, tra le quali, a titolo di esempio: Tariffa Chilometrica, Sconto riservato all'installazione del BlackBox, Tariffa agevolata per i Giovani fino a 30 anni.

### Ramo Infortuni e Malattia

Questa linea di coperture è mirata a tutelare, con prodotti semplici e personalizzati, il tenore di vita e il benessere fisico delle persone assicurate e delle loro famiglie.

Comprende l'intera gamma delle migliori polizze nei rami Infortuni e Malattia presenti sul mercato, riservando agli utenti convenzionati uno sconto del 25%.

Per specifiche aree di rischio quali la circolazione stradale, le attività domestiche, la sicurezza della donna e i grandi rischi sanitari, sono stati predisposti pacchetti assicurativi chiari nelle condizioni e particolarmente convenienti nel prezzo. Tutte le coperture sono integrabili con un servizio di assistenza sanitaria all'intero nucleo familiare, attivo 24 ore su 24.

### Ramo Abitazione

Per la copertura di tutti i possibili rischi connessi all'acquisto, alla proprietà ed alla conduzione dell'abitazione familiare, tale Convenzione prevede una linea di prodotti sia di tipo modulare che a taglio fisso a partire da 10 € al mese.

L'abitazione ed il suo contenuto possono essere assicurati con un'unica polizza multirischi che, insieme alla tutela dei beni, preserva l'intero nucleo familiare dalle richieste di risarcimento derivanti da responsabilità civile dei suoi componenti.

In considerazione della particolare utilità sociale di tali coperture assicurative, la presente Convenzione prevede uno sconto del 25% sui premi di tariffa.

### Previdenza e Risparmio

Per questa importante linea di offerta abbiamo convenuto di ricondurre le proposte alle due fondamentali aree di risparmio protetto e garantito e del risparmio con finalità previdenziali.

Per ciascun utente la presente Convenzione propone con le Polizze Protezione e con i Fondi Pensione migliori del mercato, soluzioni idonee ad assicurare sia la sicurezza dell'investimento che l'indispensabile contenimento dei costi di gestione.

### Ramo Professionale

Con l'entrata in vigore il 15 Agosto 2013 dell'obbligo di stipula delle polizze di Rc per i professionisti italiani si è evidenziata la necessità di inserire nella Convenzione una proposta di Rc Professionale (non sanitaria) tra le più competitive e convenienti del mercato, con un ulteriore sconto dedicato fino al 25% e con premi annui lordi di partenza per come di seguito sintetizzato.

---

Fatturato	Massimale		
	€ 517.000,00	€ 1.035.000,00	€ 1.500.000,00
€ 42.000,00	€ 257,00	€ 360,00	€ 462,00
€ 50.000,00	€ 306,00	€ 429,00	€ 550,00
€ 60.000,00	€ 330,00	€ 462,00	€ 594,00
€ 70.000,00	€ 385,00	€ 540,00	€ 692,00
€ 80.000,00	€ 416,00	€ 582,00	€ 748,00
€ 90.000,00	€ 468,00	€ 655,00	€ 842,00
€ 100.000,00	€ 490,00	€ 685,00	€ 881,00
€ 125.000,00	€ 612,50	€ 857,00	€ 1.102,00
€ 150.000,00	€ 690,00	€ 963,00	€ 1.239,00
€ 175.000,00	€ 805,00	€ 1.125,00	€ 1.448,00
€ 200.000,00	€ 920,00	€ 1.284,00	€ 1.655,00

I Premi sono da considerarsi annui e finiti di imposte

## ATTIVITÀ DI PROGETTISTA E/O DIRETTORE DEI LAVORI NONCHÉ COLLAUDATORE RELATIVAMENTE A COSTRUZIONI RURALI, INDUSTRIALI, CIVILI, ARTISTICHE E DECORATIVE.

### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per:

- a) danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano;
- b) danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti in relazione alla conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti. L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità personale dei collaboratori indicati in polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale.

L'assicurazione comprende altresì i danni da interruzioni, sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Questa estensione è prestata con un sottolimito pari al 10% del massimale con il limite di **Euro 51.646,00**.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno

### CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Applicabili soltanto se espressamente richiamate in polizza.

#### A) Postuma decennale

A parziale deroga dell'Art. 19 lettera e), l'assicurazione vale per i danni che si verificano dopo l'ultimazione dei lavori ed entro **10 anni** dalla data di compimento di ogni singola opera.

#### B) Danno alle opere

A parziale deroga dell'Art. 19 lettera a), l'assicurazione vale per i danni materiali e diretti causati alle opere oggetto di progettazione, direzione lavori e collaudo e a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione da uno dei seguenti eventi:

a) rovina totale delle opere;

b) rovina e gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

Tale estensione è prestata con uno scoperto del **10%** con il minimo assoluto di **Euro 2.583,00**.

Si precisa che sono comprese in garanzia le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o di parti di essa, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti precedentemente o sulla entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un Collegio di tre periti nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

C) Errata interpretazione di norme urbanistiche

A parziale deroga dell'Art. 19 lettera b), l'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente per responsabilità derivanti da errori di calcolo di volumi urbanistici o errate interpretazioni di normative urbanistiche, norme, regolamenti o prescrizioni edilizie. Tale estensione è prestata con uno scoperto del **10%** con il minimo assoluto di **Euro 2.583,00**.

L'assicurazione non vale:

a) se l'esecuzione dell'opera progettata e/o diretta non risulta formalmente autorizzata dalla competente Autorità;

b) se l'opera è stata realizzata in grave difformità alla concessione edilizia, intendendosi per grave il presupposto di dolo o colpa grave da parte dell'Assicurato.

Restano in ogni caso escluse le perdite patrimoniali connesse a provvedimenti di condono edilizio applicato alle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

D) Gravi difetti nelle opere

A parziale deroga dell'Art. 19 lettera a), l'assicurazione vale per le perdite patrimoniali cagionate a terzi compreso il committente per gravi difetti riscontrati nelle opere progettate e/o dirette sopravvenuti dopo la loro ultimazione, che rendano inidonea la costruzione all'uso al quale è destinata, escluso comunque ogni costo per eventuali miglioramenti.

Tale estensione è prestata con uno scoperto del **10%** con il minimo assoluto di **Euro 2.583,00**.

L'assicurazione non vale:

a) se l'esecuzione dell'opera progettata e/o diretta non risulta formalmente autorizzata dalla competente Autorità;

b) se l'opera è stata realizzata in grave difformità alla concessione edilizia, intendendosi per grave il presupposto di dolo o colpa grave da parte dell'Assicurato.

Restano in ogni caso escluse le perdite patrimoniali connesse a provvedimenti di condono edilizio applicato alle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

E) Responsabilità Civile derivante dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996) e successive modifiche.

A parziale deroga dell'Art. 19 lettera c), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di:

responsabile dei lavori;

coordinatore per la progettazione;

coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

così come rispettivamente definiti nell'Art. 2 lettere c), e), f), del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996) e successive modifiche.

Resta inteso e convenuto che sono esclusi i danni derivanti da inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex decreto legislativo n. 626 del 1994) nonché al Decreto Legislativo 163 del 2006 (ex Decreto Legislativo n. 494 del 1996) e successive modifiche.

Si conviene tra le Parti che non costituisce comunque motivo di decadenza dal diritto al risarcimento l'inosservanza degli obblighi derivanti dai decreti legislativi in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

F) Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro derivante dall'applicazione della Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Legge n. 626 del 1994) e successive modifiche.

A parziale deroga dell'Art. 19 lettera c), l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose nonché, a parziale deroga dell'Art. 21 lettera l), per le perdite patrimoniali, derivante dallo svolgimento dell'attività di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro come disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (ex Decreto Legislativo n. 626 del 1994) e successive modifiche.

L'assicurazione non vale:

per le spese affrontate dal committente per modifiche, sostituzioni, rifacimenti, migliorie resi necessari a causa della

inadeguatezza degli interventi indicati dall'Assicurato;

per mancata rispondenza delle opere a quanto contenuto nel documento (relazione tecnica) predisposto dall'Assicurato;

per la consapevole inosservanza delle norme previste per la prevenzione e protezione previste dalla legge; per i danni conseguenti a interruzione e sospensione, totali e parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

G) Responsabilità Civile derivante dall'applicazione della Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (ex Legge n. 675 del 1996) e successive modifiche

A parziale deroga dell'Art. 21 lettera l), l'assicurazione comprende la responsabilità civile all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (ex Legge n. 675 del 1996) per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzazione, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito; rimangono comunque escluse le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o all'Ente di appartenenza per fatto dell'Assicurato stesso.

Tale estensione è prestata con uno scoperto del **15%** per ogni sinistro, con il minimo assoluto di **Euro 517,00** e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo di **Euro 25.823,00**.

H) Proprietà dei locali

A parziale deroga dell'Art. 19 lettera f), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà dei locali adibiti a studio professionale, compresi gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, con esclusione dei danni derivanti:

- a) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti sopraelevazione o demolizione;
- b) da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, derivanti da rottura accidentale, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di **Euro 104,00** per ciascun sinistro;
- c) alle opere e cose sulle quali sono installate, nell'edificio sede dello studio professionale, le insegne luminose e non;
- d) da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stipulata l'assicurazione.

I) Danni alle colture, prodotti agricoli ed animali

A parziale deroga dell'Art. 19 lettera a), l'assicurazione è operante anche per i danni alle colture, prodotti agricoli ed animali oggetto delle prestazioni professionali dell'Assicurato.

L'assicurazione vale nell'ambito del massimale di polizza con un sottolimito del **10%** del massimale stesso per sinistro e per anno assicurativo. Tale estensione è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del **10%** dell'importo di ogni sinistro, con il minimo assoluto di **Euro 2.583,00**. Garanzie accessorie incluse: